



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

Commissione bilaterale per i servizi sociali

Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie

Art. 1 - Generalità

- a) Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa i sussidi per gli interventi assistenziali al personale dell'Università degli Studi di Cagliari sono erogati previa valutazione di una Commissione, ove richiesta, composta da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali nominata con Decreto Rettorale.
- b) La Commissione provvederà ad esaminare le richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:
 - decessi, con esclusione dei casi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 2
 - malattie, cure e protesi
 - furti e scippi
 - bisogno generico
- c) L'erogazione dei singoli sussidi, previo parere favorevole della Commissione, ove previsto, verrà disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli.
- d) Fa parte integrante del regolamento l'allegato A.

Art. 2 - Decessi

- a) In caso di decesso del dipendente, documentato dalla presentazione del certificato di morte, l'Amministrazione provvede, senza il parere della Commissione, ad erogare un sussidio a favore dei figli a carico e del coniuge non separato, come indicato nell'allegato A ;
- b) In caso di decesso di familiari a carico, documentato dalla presentazione del certificato di morte, l'Amministrazione provvede immediatamente ad erogare, senza il parere della Commissione, un sussidio a favore del dipendente, come indicato nell'allegato A;
- c) La Commissione paritetica provvederà ad esaminare e ad esprimere un proprio parere circa l'erogazione di un sussidio in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:

- figli non a carico;
- genitori;
- coniuge legalmente separato;
- fratelli, sorelle, suoceri purché conviventi e con la medesima residenza.

Le richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione (certificato di morte, stato di famiglia o autocertificazione del dipendente) accompagnata dai relativi giustificativi di spese intestati al dipendente;

Art. 3 - Malattie, cure e protesi .

- a) Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative alla spesa per cure mediche e di degenza, per spese relative a cure ortodontiche e protesi dentarie, nonché di ogni altra spesa di carattere sanitario¹ accompagnata dalla relativa prescrizione medica, effettivamente sostenuta non a carico dell'assistenza pubblica di Enti o di Assicurazioni;
- b) Il dipendente è tenuto a presentare idonea documentazione fiscale relativa alla spesa sostenuta, la stessa dovrà essere intestata al dipendente in alternativa ai figli a carico o al coniuge non separato;
- c) La spesa minima per la quale è consentito di inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 258,00;

¹ Sono escluse le spese per l'acquisto di medicinali e prodotti farmaceutici .

- d) L'importo massimo erogabile è di € 1.549,00. La Commissione esprimerà un proprio parere circa l'erogazione di sussidi di importo maggiore.

Art. 4 - Furti e scippi

- a) L'erogazione del sussidio in tale fattispecie è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione paritetica di cui all'Art. 1 in rapporto all'entità della perdita subita ed in relazione alle condizioni economiche del dipendente;
- b) La cifra minima del furto o scippo per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio, è fissata in € 258,00;
- c) La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli Organi di Polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.

Art. 5 - Bisogno generico

- a) L'intervento assistenziale dell'Amministrazione, di carattere non vincolante, può essere disposto nei casi di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze;
- b) Il sussidio viene erogato previa valutazione discrezionale della Commissione in merito ai singoli casi rappresentati;
- c) La richiesta e le motivazioni addotte vanno comunque suffragate da idonea documentazione.

Art. 6 - Procedure

- a) Le determinazioni relative agli articoli 4 e 5 devono essere assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. L'erogazione di tali sussidi avverrà sulla base delle rimanenze sul relativo capitolo di spesa, derivanti dalle richieste di sussidio di cui agli Artt. 2 e 3;
- b) La documentazione richiesta deve essere presentata in carta semplice, in originale o copia autenticata, è valida, nei casi in cui sia prevista, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 legge 15/1968 e art. 1 D.P.R. 403/1998), le eventuali fatture o ricevute fiscali dovranno essere riferite all'anno in cui si presenta la domanda stessa o all'anno precedente, purchè non oggetto di precedente erogazione;
- c) La commissione paritetica di cui all'art. 1 provvederà a definire i parametri ed i limiti entro cui attribuire gli interventi assistenziali secondo la tabella inserita nell'allegato A.
- d) A parità di condizioni verrà data la precedenza a coloro che non abbiano ricevuto analoghi sussidi nel biennio precedente, a tale scopo il dipendente dovrà indicare nella richiesta l'eventuale erogazione di precedenti sussidi da parte dell'Amministrazione a suo favore indicandone il motivo e l'importo. Per i soggetti già beneficiari di sussidi nel biennio precedente la Commissione potrà rideterminare le percentuali di erogazione dei sussidi in proporzione al numero delle richieste ed ai fondi a disposizione.
- e) L'erogazione del sussidio potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di specifica richiesta degli interessati indirizzata al Magnifico Rettore entro il 20 Gennaio di ogni anno.
- f) I sussidi di cui al presente regolamento potranno essere erogati a condizione che il reddito del nucleo familiare dei beneficiari non superi i limiti di cui alla Tabella Sussidi dell'allegato A.
- g) Nell'erogazione dei sussidi ci si atterrà, in termini di priorità, all'elencazione di cui alla Tabella Sussidi Allegato A, all'interno della stessa categoria di sussidio la priorità verrà determinata dal reddito familiare più basso in relazione al numero di familiari a carico.

TABELLA SUSSIDI

P R I O R I T À	CATEGORIA	SUSSIDIO	BENEFICIARI	LIMITE REDDITO FAMILIARE (1)
1	DECESSO DEL DIPENDENTE (Art.2 punto a)	€ 2.066,00	CONIUGE O FIGLI A CARICO	€ 52.000,00
2	DECESSO DEI FAMILIARI A CARICO (Art. 2 punto b)	€ 1.033,00	DIPENDENTE	€ 52.000,00
3	MALATTIE, CURE E PROTESI (2) (Art. 3)	22% delle spese giustificate	DIPENDENTE	€ 39.000,00
4	DECESSO DEI FAMILIARI NON A CARICO (Art.2 punto c)	€ 258,00	DIPENDENTE	€ 26.000,00
5	FURTI E SCIPPI (Art. 4)	Da determinarsi ai sensi dell'art. 6 punti A e C	DIPENDENTE	€ 20.000.00
6	BISOGNO GENERICO (Art.5)	Da determinarsi ai sensi dell'art. 6 punti A e C	DIPENDENTE	€ 20.000.00

(1) indicare l'importo del reddito complessivo ricavato dai modelli 730, UNICO, CUD.

I limiti di reddito sono incrementati di € 7.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il dichiarante.

(2) Sono escluse le spese per medicinali e prodotti farmaceutici.